



COLLEGIO
DEI COSTRUTTORI
EDILI DI
BRESCIA E
PROVINCIA

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI

E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2001

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1 febbraio 2001 quale risulta in relazione alla riduzione dello 0,80% della contribuzione dovuta al fondo Cassa assegni familiari disposta dalla "legge finanziaria 2001".

	OPERAIO quanto livello	OPERAIO specializzato	OPERAIO qualificato	OPERAIO comune
1) Paga base oraria	7.029,00	6.526,93	5.874,24	5.020,72
2) Indennità di contingenza	5.834,01	5.810,56	5.780,06	5.740,19
3) Indennità di settore	1.310,02	1.224,86	1.103,14	954,06
4) Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992	115,61	115,61	115,61	115,61
5) Elemento economico territoriale	492,03	456,89	411,20	351,45
A) Retribuzione diretta	14.780,67	14.134,85	13.284,25	12.182,03
B) Indennità sostitutiva di mensa	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
B1) Oneri medi per il trasporto	349,81	349,81	349,81	349,81
C) Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (38,66% su A)	5.714,21	5.464,53	5.135,69	4.709,57
D) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3+5)	2.097,10	2.004,75	1.883,12	1.725,50
E) Contributo solidarietà INPS (10% su quota elemento economico territoriale)	49,20	45,69	41,12	35,15
E1) Contributi INPS - INAIL (52,08% SU A*)+B1+C- imponibile di E)	10.561,19	10.114,78	9.526,54	8.764,54
F) Contributi enti pariteticici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri ENPI e igiene del lavoro (14,84% su A)	2.193,45	2.097,61	1.971,38	1.807,81
F1) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, APE, funzionario CAPE e Comitato Antinfort., contributo calzature	118,82	113,62	106,79	97,93
G) Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,11 % su 1+2+3+5)	162,78	155,61	146,17	133,94
H) Trattamento di fine rapporto	2.184,99	2.096,77	1.980,58	1.830,02
I) Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C)	318,92	305,94	288,84	266,68
L) IRAP (4,25% da A ad I escluso il 16% di quota INAIL su A*)+B1+C-imponibile di E)	1.548,55	1.484,38	1.399,85	1.290,31
COSTO ORARIO	41.229,69	39.518,34	37.264,14	34.343,29
Spese generali (in genere 20%)	8.245,94	7.903,67	7.452,83	6.868,66
Utile (in genere 10%)	4.947,56	4.742,20	4.471,70	4.121,20
TOTALE	54.423,19	52.164,21	49.188,67	45.333,15

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,50%).

N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

IMPIEGATIin vigore dal **1 FEBBRAIO 2001**

QUALIFICHE	Stipendio minimo 1-1-2001	Indennità di contingenza 1-11-1991	Premio di produzione 1-10-1989	Elemento distinto dalla retribuzione ex prot.31/7/92	Elemento economico territoriale 1-1-2001	TOTALE
Imp. 1 ^a cat. super	1.737.167	1.033.628	299.015	20.000	121.602	3.211.412
Imp. 1 ^a cat.	1.563.451	1.025.513	280.186	20.000	109.442	2.998.592
Imp. 2 ^a cat.	1.302.875	1.013.339	231.780	20.000	91.201	2.659.195
Assistente Tecnico	1.216.017	1.009.284	202.768	20.000	85.121	2.533.190
Imp. 3 ^a cat.	1.129.159	1.005.227	183.197	20.000	79.041	2.416.624
Imp. 4 ^a cat.	1.016.243	999.950	164.175	20.000	71.137	2.271.505
Imp. 4 ^a cat. 1° impiego	868.584	993.053	142.382	20.000	60.801	2.084.820

Indennità di mensa: dal 1/1/1999 l'indennità di mensa è fissata in L. 7.838 giornaliera per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di L. 172.000.

Indennità di trasporto: dal 1 aprile 1998 l'indennità di trasporto è fissata in L. 1.590 giornaliera per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di L. 35.000.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Imp. 1 ^a cat. super	L. 27.000	Assist. tecr	L. 18.620
Imp. 1 ^a cat.	L. 24.874	Imp. 3 ^a cat	L. 17.412
Imp. 2 ^a cat.	L. 20.255	Imp. 4 ^a cat	L. 15.919

OPERAI DI PRODUZIONEin vigore dal **1 FEBBRAIO 2001**

CATEGORIE	Paga base oraria dal 1-1-2001	Indennità di contingenza 01/11/1991	Indennità territoriale di settore 1/10/1989	Elemento economico territoriale 1-1-2001	Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31/7/92	TOTALE
Operaio di 4° livello	7.029,00	5.834,01	1.310,02	492,03	115,61	14.780,67
Operaio specializzato	6.526,93	5.810,56	1.224,86	456,89	115,61	14.134,85
Operaio qualificato	5.874,24	5.780,06	1.103,14	411,20	115,61	13.284,25
Operaio comune	5.020,72	5.740,19	954,06	351,45	115,61	12.182,03

OPERAI DISCONTINUIin vigore dal **1 FEBBRAIO 2001**

CATEGORIE	Paga base oraria dal 1-1-2001	Indennità di contingenza 01/11/1991	Indennità territoriale di settore 1/10/1989	Elemento economico territoriale 1-1-2001	Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31/7/92	TOTALE
Custodi, guardiani, fattorini, usceri ed inservienti (*)	4.518,65	4.583,46	854,91	316,31	92,31	10.365,64
Custodi, portinai, guar- diani con alloggio (**)	4.016,57	3.819,43	755,75	281,16	76,92	8.949,83

(*) Orario settimanale : 50 ore; (**) Orario settimanale: 60 ore

Trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale - indennità giornaliera

QUOTE UTILI PER IL RIMBORSO DA PARTE DELLA CAPE

in vigore dal 1 gennaio 2001

OPERAI	MALATTIA				INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE	
	1° - 2° - 3° giorno*	dal 4° al 20° giorno	dal 21° al 180° giorno	dal 181° al 270° giorno**	dal 4° al 90° giorno	dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO	97.669,30	32.230,87	10.450,62	48.834,65	19.594,57	3.768,19
OPERAIO SPECIALIZZATO	93.368,14	30.811,49	9.990,39	46.684,07	18.731,67	3.602,24
OPERAIO QUALIFICATO	87.703,14	28.942,04	9.384,24	43.851,57	17.595,15	3.383,68
OPERAIO COMUNE	80.362,36	26.519,58	8.598,77	40.181,18	16.122,43	3.100,47

NOTE * Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi.

** Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS.

APPRENDISTI

	MALATTIA		INFORTUNIO - MALATTIA PROF.	
	1° - 2° - 3° giorno *	dal 4° al 270° giorno	dal 4° al 90° giorno	dal 91° giorno in poi
1° semestre	26.310,94	26.310,94	10.557,09	2.030,21
2° semestre	28.503,52	28.503,52	11.436,85	2.199,39
3° semestre	30.696,10	30.696,10	12.316,60	2.368,58
4° semestre	32.888,68	32.888,68	13.196,36	2.537,76
5° semestre	35.081,26	35.081,26	14.076,12	2.706,95
6° semestre	37.273,84	37.273,84	14.955,87	2.876,13

NOTE * Da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi.

Trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale - indennità giornaliera

QUOTE A CARICO DELLE IMPRESE

in vigore dal 1 gennaio 2001

OPERAI	MALATTIA				INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE	
	1° - 2° - 3° giorno*	dal 4° al 20° giorno	dal 21° al 180° giorno	dal 181° al 270° giorno**	dal 4° al 90° giorno	dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO	102.503,93	37.065,50	15.285,25	53.669,28	21.252,58	4.806,53
OPERAIO SPECIALIZZATO	97.989,86	35.433,21	14.612,11	51.305,79	20.316,65	4.594,86
OPERAIO QUALIFICATO	92.044,45	33.283,34	13.725,54	48.192,88	19.083,97	4.316,07
OPERAIO COMUNE	84.340,29	30.497,51	12.576,71	44.159,12	17.486,63	3.954,82

NOTE * Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi.

** Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS.

APPRENDISTI

	MALATTIA		INFORTUNIO - MALATTIA PROF.	
	1° - 2° - 3° giorno *	dal 4° al 270° giorno	dal 4° al 90° giorno	dal 91° giorno in poi
1° semestre	28.915,73	28.915,73	11.450,38	2.589,64
2° semestre	31.325,37	31.325,37	12.404,58	2.805,45
3° semestre	33.735,01	33.735,01	13.358,78	3.021,25
4° semestre	36.144,66	36.144,66	14.312,98	3.237,06
5° semestre	38.554,30	38.554,30	15.267,17	3.452,86
6° semestre	40.963,95	40.963,95	16.221,37	3.668,66

NOTE * Da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi.

QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI

Ente al quale sono dovuti i contributi	IMPIEGATI		OPERAI	
	a carico azienda	a carico impiegati	a carico azienda	a carico operai
I.N.P.S.				
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	23,81%	8,89%	23,81%	8,89%
Assicurazione disoccupazione	2,41%	—	2,41%	—
Assegni familiari	2,48%	—	2,48%	—
Cassa Integrazione Guadagni				
- Ordinaria (1)	1,90%	—	5,20%	—
- Straordinaria (2)	0,60%	0,30%	0,60%	0,30%
Indennità economica di malattia	—	—	2,22%	—
Tutela lavoratrici madri	0,46%	—	0,46%	—
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto	0,20%	—	0,20%	—
	31,86%	9,19%	37,38%	9,19%
	41,05%		46,57%	

(1) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4)

(2) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

- dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori.
 - dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell' "indotto".
- Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro

- Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione:

1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti L. 5.671.000 (per 12 mensilità)

NOTA:

Per la riduzione dei contributi dello 0,80% dell'aliquota dovuta alla Cassa Assegni familiari, l'I.N.P.S. ha previsto apposite istruzioni operative (cfr: nota suppl. n. 1 al Notiziario n. 2/2001) -

Ferma l'indicazione, nei quadri B e C del mod. DM 10/2, della contribuzione totale dovuta, l'importo della riduzione in parola dovrà essere indicato come segue nel quadro "D" del citato mod. DM 10/2:

Imprese industriali

- importo dello 0,80% con il cod. "R600" e preceduto dalla dicitura "Esonero Cuaf"

Aziende artigiane

- importo dello 0,43% con il cod. "R600" preceduto dalla dicitura "Esonero Cuaf"

- importo dello 0,37% con il cod. "R601" preceduto dalla dicitura "Esonero maternità"

QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Ente al quale sono dovuti i contributi	IMPIEGATI		OPERAI	
	a carico azienda	a carico impiegati	a carico azienda	a carico operai
I.N.P.S.				
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	23,81%	8,89%	23,81%	8,89%
Assicurazione disoccupazione	1,61%	—	1,61%	—
Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (1)	0,30%	—	0,30%	—
Assegni familiari	2,48%	—	2,48%	—
Cassa Integrazione Guadagni				
- Ordinaria (2)	1,90%	—	1,90%	—
- Straordinaria (3)	0,60%	0,30%	0,60%	0,30%
Indennità economica di malattia	—	—	2,22%	—
Tutela lavoratrici madri	0,46%	—	0,46%	—
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto	0,20%	—	0,20%	—
	31,36%	9,19%	33,58%	9,19%
	40,55%		42,77%	

(1) il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e contrattisti di Formazione e Lavoro).

(2) 2,20 per le aziende con più di 50 dipendenti.

(3) il contributo è dovuto dalle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

NOTA:

- Per il contributo dovuto per la C.I.G. le aziende devono dichiarare all'I.N.P.S. entro il mese di gennaio di ogni anno il numero medio dei dipendenti occupati nell'anno precedente, per poter usufruire dell'aliquota ridotta.

TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.)

La trattenuta per l'I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Scaglione di reddito			Aliquota %		Importo degli scaglioni annui	Ragguaglio a mese	
	fino	a	L. 20.000.000	18	sulle	L. 20.000.000	L. 1.666.666
da	L. 20.000.001	a	L. 30.000.000	24	sulle successive	L. 10.000.000	L. 833.333
da	L. 30.000.001	a	L. 60.000.000	32	" "	L. 30.000.000	L. 2.500.000
da	L. 60.000.001	a	L. 135.000.000	39	" "	L. 75.000.000	L. 6.250.000
da	L. 135.000.001			45			

DETRAZIONI D'IMPOSTA

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

importo annuo			importo annuo		
Per redditi fino a	L. 12.000.000	L. 2.220.000	da L. 19.000.001	a L. 30.000.000	L. 1.050.000
da L. 12.000.001	a L. 12.300.000	L. 2.100.000	da L. 30.000.001	a L. 40.000.000	L. 950.000
da L. 12.300.001	a L. 12.600.000	L. 2.000.000	da L. 40.000.001	a L. 50.000.000	L. 850.000
da L. 12.600.001	a L. 15.000.000	L. 1.900.000	da L. 50.000.001	a L. 60.000.000	L. 750.000
da L. 15.000.001	a L. 15.300.000	L. 1.750.000	da L. 60.000.001	a L. 60.300.000	L. 650.000
da L. 15.300.001	a L. 15.600.000	L. 1.600.000	da L. 60.300.001	a L. 70.000.000	L. 550.000
da L. 15.600.001	a L. 15.900.000	L. 1.450.000	da L. 70.000.001	a L. 80.000.000	L. 450.000
da L. 15.900.001	a L. 16.000.000	L. 1.330.000	da L. 80.000.001	a L. 90.000.000	L. 350.000
da L. 16.000.001	a L. 17.000.000	L. 1.260.000	da L. 90.000.001	a L. 90.400.000	L. 250.000
da L. 17.000.001	a L. 18.000.000	L. 1.190.000	da L. 90.400.001	a L.100.000.000	L. 150.000
da L. 18.000.001	a L. 19.000.000	L. 1.120.000	oltre L.100.000.001		L. 100.000

Nota: tali detrazioni, rapportate a giorno, spettano per i giorni che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Coniuge a carico

per redditi fino a	L. 30.000.000 annui	L. 1.057.552
per redditi da	L. 30.000.001 a L. 60.000.000 annui	L. 961.552
per redditi da	L. 60.000.001 a L.100.000.000 annui	L. 889.552
per redditi oltre	L. 100.000.000 annui	L. 817.552

Figli a carico

1) In caso di redditi complessivi inferiori a L. 100.000.000 annui :

1° figlio L. 552.000 annue

figli successivi L. 616.000 annue

2) In caso di redditi complessivi superiori a L. 100.000.000 annui:

1° figlio L. 516.000 annue

figli successivi L. 516.000 annue

Per i figli di età inferiore a 3 anni gli importi delle detrazioni di cui ai punti 1 e 2 vanno maggiorati di L. 240.000 annue

Altri familiari a carico

In caso di redditi complessivi inferiori a L. 100.000.000 annui:

- Per ogni familiare L. 552.000 annue

In caso di redditi complessivi superiori a L. 100.000.000 annui:

- Per ogni familiare L. 516.000 annue

NOTE:

a) La detrazione per i figli e altri familiari a carico è unica. Se la detrazione spetta a due contribuenti, la quota non fruita da uno può essere goduta dall'altro. In mancanza del coniuge (per decesso o mancato riconoscimento dei figli) la detrazione prevista per lo stesso, si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la corrispondente detrazione.

b) Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri complessivamente superiori a L. 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili.

c) Le detrazioni sono effettuate dal datore di lavoro sulla base di una dichiarazione nella quale il percipiente dichiara di avervi diritto e ne indichi la misura.

d) Le detrazioni vanno rapportate a mese e spettano a partire dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa pari a L. 9.200 giornaliera. L'indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l'indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro.

Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE

- 18,50% per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell'impresa).
- 3,00% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell'operaio 0,50%)
- 5,05% per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell'impresa).
- 1,00% per anzianità professionale edile straordinaria (a carico dell'impresa).
- 0,20% per fornitura calzature da lavoro (a carico dell'impresa).
- 2,048% per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell'operaio)
- 0,75% per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell'impresa)
- 0,22% per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell'impresa)
- 0,07% per Fondo per la sicurezza (a carico dell'impresa)
- 0,25% per contributo associativo al Collegio (a carico dell'impresa)
- 0,50% per contributo associativo all'A.N.C.E. (a carico dell'impresa)

Sistema di versamento

Secondo le previsioni di cui all'allegato F al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l'impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l'ammontare delle ritenute vigenti a carico dell'operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%

Dal 1° ottobre 2000 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E., con cadenza bimestrale è: 27,288% (di cui 1,524% a carico dell'operaio)

Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore, limitatamente alle ore ordinarie di lavoro.

Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie, gratifica e riposi annui con le modalità e nei termini indicati nella circolare supplemento N.5 al Notiziario 2/88.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI

- 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell'impiegato 0,50%)
- 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell'impiegato 0,20%)

La percentuale complessiva dell'1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 5/7/1995 su stipendio base, premio di produzione, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale.

Dirigenti

TRATTAMENTO ECONOMICO

- 1) Stipendio minimo mensile dall'1/1/2001: L. 6.170.000.
Detto importo è comprensivo di L. 1.581.000 - ex variazione automatica.
- 2) Ai dirigenti assunti o promossi in qualifica precedentemente al giugno 1991 ed in servizio alla data del 18/2/1992 è riconosciuto un superminimo individuale di L. 200.000 mensili per 13 mensilità. Detto superminimo spetta:
 - in misura intera se la retribuzione di fatto afferente il mese di giugno 1991 non supera L. 13.140.000
 - in misura parziale, se la retribuzione di fatto di cui sopra stà fra L. 13.140.000 e L. 13.340.000 (limitatamente alla somma necessaria al raggiungimento di L. 13.340.000).Detto superminimo non spetta se la retribuzione di fatto di riferimento (giugno 1991) eccede L. 13.340.000.
- 3) Ai dirigenti assunti precedentemente al 1° aprile 1989 o promossi nella qualifica entro il mese di giugno 1989 ed in servizio al 3 ottobre 1989 è riconosciuto dal 1° luglio 1989 un importo pari al 3% della retribuzione mensile di fatto afferente il mese di giugno 1989.
- 4) Ex elemento di maggiorazione 12% spetta:
 - ai dirigenti già assunti o promossi in qualifica antecedentemente al 3/10/1989, in cifra fissa corrispondente al 12% della retribuzione utile ai fini del TFR percepita antecedentemente alla data su indicata.
 - ai dirigenti assunti o promossi in qualifica dal 3/10/1989, in cifra fissa di L. 438.000 mensili.
- 5) Ai dirigenti assunti precedentemente al 1° ottobre 1984 ovvero promossi in qualifica entro il mese di dicembre 1984 è mantenuto il superminimo pari al 2% dell'ammontare dello stipendio di fatto utile per il calcolo del TFR, al dicembre 1984.
- 6) Aumenti di anzianità. A decorrere dal 1° ottobre 1989 gli aumenti di anzianità vengono riconosciuti nella cifra fissa di L.250.000 mensili. Gli aumenti maturati fino al 30 settembre 1989 sono riconosciuti nella misura di L. 215.190 mensili per ciascuno.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS DAL 1° FEBBRAIO 2001

	a carico azienda	a carico dirigente
Assicurazione disoccupazione	1,61%	—
Assegni familiari	2,48%	—

N.B. per la procedura di recupero della riduzione 0,80% del contributo C.U.A.F. si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPDAL DAL 1° GENNAIO 2001

Dirigenti con anzianità contributiva all'INPDAL, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995

	a carico azienda	a carico dirigente	Totale
Contributo I.V.S. fino a L. 68.048.000 annue	23,81%	8,89%	32,70%
Contributo I.V.S. oltre L. 68.048.000 e fino a L. 269.805.000 annue	23,81%	9,89% (*)	33,70%
Fondo Garanzia T.F.R. senza limite di massimale	0,40%	-	0,40%

Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio

	a carico azienda	a carico dirigente	Totale
Contributo I.V.S. fino a L. 68.048.000 annue	23,81%	8,89%	32,70%
Contributo I.V.S. oltre L. 68.048.000 e fino a L. 148.014.000 annue	23,81%	9,89% (*)	33,70%
Fondo Garanzia T.F.R. senza limite di massimale	0,40%	-	0,40%

(*) Legge n° 438/1992 - art. 3 ter. - Aliquota aggiuntiva 1%

Dirigenti

PREVINDAI

A) Dirigenti già iscritti al Previdai alla data del 28 aprile 1993

	a carico azienda	a carico dirigente
Sulla retribuzione fino a L. 195.000.000 annue	3,00%	3,00%
Sulla retribuzione eccedente le L. 195.000.000 annue e fino a L. 270.000.000	4,00%	4,00%

B) Dirigenti iscritti al Previdai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993

Sulla retribuzione fino a L. 150.000.000 annue	2,50%	2,50%
--	-------	-------

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l'impresa deve trasferire al Previdai una quota dell'accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari all'ammontare del contributo a proprio carico. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell'accantonamento annuale.

C) Dirigenti iscritti al Previdai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993

Sulla retribuzione fino a L. 150.000.000 annue	2,50%	2,50%
--	-------	-------

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l'impresa deve trasferire al Previdai l'intera quota dell'accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo.

F A S I

	a carico azienda	a carico dirigente
	Lire	Lire
Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio iscritti al Fondo	549.000 al trimestre	295.500 al trimestre
Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione	371.000 al trimestre	—